

Cassazione Civile Sentenza n. 4912/15
Omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

----- riteneva di aver patito dei danni a seguito all'applicazione di una protesi dentaria da parte di M. Conveniva, quindi, il M. stesso in giudizio con citazione del 5 maggio 1994 innanzi al Tribunale di Isernia, chiedendo la condanna del convenuto al pagamento - a titolo di risarcimento del danno - di una somma quantificata in L. 20 milioni.

Costitutosi in giudizio il convenuto eccepiva la decadenza dall'azione per mancata tempestiva denuncia dei lamentati vizi e, nel merito, stante la loro inesistenza, instava per il rigetto dell'avversa domanda attrice. Con sentenza del 20 marzo 2003 il Tribunale di Isernia - Sezione Stralcio accoglieva la domanda e condannava il M. a pagare all'attrice la somma di L. 21 milioni, oltre interessi.

Avverso la suddetta decisione interponeva appello il M. chiedendo la riforma dell'impugnata sentenza.

Resisteva al proposto gravame l'appellata chiedendo il rigetto dell'eserito gravame.

L'adita Corte di Appello di Campobasso, con sentenza n. 107/2008, in totale riforma dell'impugnata sentenza rigettava la domanda proposta in primo grado e compensava integralmente fra le parti le spese del doppio grado del giudizio.

Per la cassazione della succitata decisione della Corte territoriale ricorre la --- con atto fondato su due ordini di motivi assistiti dalla formulazione di quesiti.

Resistono con controricorso --- e ---. ed E., tutte quali eredi del defunto M.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo del ricorso si censura il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. , n. 3 in relazione all'art. 2226 c.c."

Il motivo è corredato dalla formulazione degli analoghi seguenti quesiti formulati ai sensi dell'art. 366 bis c.p.c.: "dica il Collegio adito se, allorché l'opera di un odontotecnico si concretizzi nella realizzazione e nella applicazione, alla paziente, di una protesi dentaria, si applichi o meno l'art. 2226 c.c. "; "dica il Collegio adito se, allorché il rapporto negoziale avente ad oggetto la realizzazione di una protesi dentaria (per sostituire la dentatura rovinatasi in seguito ad un incidente) venga posto in essere direttamente tra la paziente ed un odontoiatra, si applichi o meno nella fattispecie l'art. 2226 c.c."

I quesiti, ancorché duplici, sono in sostanza, analoghi e riconducibili ad unitarietà e, pertanto, possono ritenersi ammissibili.

Ciò detto deve immediatamente evidenziarsi che, nella concreta fattispecie per cui si ricorre, la paziente ebbe a lamentare non l'inesistenza della fornitura della protesi e, quindi, l'inadempimento, prospettando solo dei difetti della medesima protesi.

Peraltro l'applicazione della medesima protesi applicata, nel 1984, come "provvisoria" - secondo la prospettazione (a suo tempo non contestata) - dell'odierna parte resistente, è stata oggetto di denuncia dei prospettati vizi solo nel 1994.

Deve poi, con riguardo ai suddetti quesiti, osservarsi che, nella specifica ipotesi in giudizio, trovava applicazione l'art. 2226 c.c. con la relativa prevista ipotesi di decadenza.

Infatti, come già chiarito da questa Corte con nota pronuncia (Cass. civ., Sez. 3, Sent. 23 luglio 2002, n. 10741), la detta norma, "che regola i diritti del committente per il caso di difformità e vizi dell'opera non è applicabile nell'ipotesi di contratto di prestazione di opera professionale intellettuale".

La medesima esclusione di applicabilità non ricorre - viceversa - per il caso di applicazione di protesi dentaria allorchè la stessa assuma il carattere di opera materiale ed autonoma.

Tale carattere, proprio come nella fattispecie in esame, ricorre quando l'autonomia ed il carattere materiale della applicazione della protesi, specie se provvisoria, non sia il risultato di un contratto di complessa prestazione di opera professionale intellettuale (per il quale è esclusa la decadenza ex art. 2226 c.c.), bensì l'oggetto della semplice prestazione, come nell'ipotesi per cui è causa, di un odontotecnico, al quale ebbe a rivolgersi la parte a suo tempo attrice.

Pertanto il motivo del ricorso va rigettato.

2.- Con il secondo motivo del ricorso si deduce il vizio di "violazione e falsa applicazione dell'art. 360 c.p.c. , n. 5 per omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia".

Il motivo manca della dovuta specifica indicazione del fatto decisivo per il giudizio ed è, quindi, carente del prescritto momento sintesi.

In proposito deve richiamarsi la nota giurisprudenza di questa Corte, secondo la quale il motivo di ricorso con cui - ai sensi dell'art. 360 c.p.c. , n. 5 così come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 2 - si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c. , (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo" (Cass. civ., sez. 5, 5 febbraio 2011, n. 2805).

Il motivo in esame è, quindi, inammissibile.

3.- Alla stregua di quanto innanzi affermato il ricorso deve essere rigettato.

4.- Sussistono giusti ed equi motivi per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

LA CORTE a) rigetta il ricorso;

b) compensa le spese del giudizio.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 17 dicembre 2014.

Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2015